

REGOLAMENTO SPECIALE SUINI D'ALLEVAMENTO

Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 14 del 23 novembre 2009

COMITATO DI FILIERA DEI SUINI VIVI

SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MANTOVA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

Suini d'allevamento e in particolare i seguenti prodotti:

- Lattonzoli da 5 a 10 kg. - circuito tutelato (in sigla "Lattonzoli 5-10 tutelato");
- Lattonzoli da oltre 10 a 15 kg. - circuito tutelato (in sigla "Lattonzoli 10-15 tutelato");
- Lattonzoli da oltre 15 a 20 kg. - circuito tutelato (in sigla "Lattonzoli 15-20 tutelato");
- Lattonzoli da oltre 20 a 25 kg. - circuito tutelato (in sigla "Lattonzoli 20-25 tutelato");
- Lattonzoli da oltre 25 a 30 kg. - circuito tutelato (in sigla "Lattonzoli 25-30 tutelato");
- Lattonzoli da oltre 30 a 35 kg. - circuito tutelato (in sigla "Lattonzoli 30-35 tutelato");
- Lattonzoli da oltre 35 a 40 kg. - circuito tutelato (in sigla "Lattonzoli 35-40 tutelato");
- Lattonzoli da oltre 40 a 45 kg. - circuito tutelato (in sigla "Lattonzoli 40-45 tutelato");
- Lattonzoli da oltre 45 a 50 kg. - circuito tutelato (in sigla "Lattonzoli 45-50 tutelato");
- Magroni da oltre 50 a 60 kg. - circuito tutelato (in sigla "Magroni 50-60 tutelato");
- Magroni da oltre 60 a 70 kg. - circuito tutelato (in sigla "Magroni 60-70 tutelato");
- Magroni da oltre 70 a 80 kg. - circuito tutelato (in sigla "Magroni 70-80 tutelato");
- Magroni da oltre 80 a 90 kg. - circuito tutelato (in sigla "Magroni 80-90 tutelato");
- Magroni da oltre 90 a 100 kg. - circuito tutelato (in sigla "Magroni 90-100 tutelato");
- Lattonzoli da 5 a 10 kg. - circuito non tutelato (in sigla "Lattonzoli 5-10 non tutelato");
- Lattonzoli da oltre 10 a 15 kg. - circuito non tutelato (in sigla "Lattonzoli 10-15 non tutelato");
- Lattonzoli da oltre 15 a 20 kg. - circuito non tutelato (in sigla "Lattonzoli 15-20 non tutelato");
- Lattonzoli da oltre 20 a 25 kg. - circuito non tutelato (in sigla "Lattonzoli 20-25 non tutelato");
- Lattonzoli da oltre 25 a 30 kg. - circuito non tutelato (in sigla "Lattonzoli 25-30 non tutelato");
- Lattonzoli da oltre 30 a 35 kg. - circuito non tutelato (in sigla "Lattonzoli 30-35 non tutelato");
- Lattonzoli da oltre 35 a 40 kg. - circuito non tutelato (in sigla "Lattonzoli 35-40 non tutelato");
- Lattonzoli da oltre 40 a 45 kg. - circuito non tutelato (in sigla "Lattonzoli 40-45 non tutelato");
- Lattonzoli da oltre 45 a 50 kg. - circuito non tutelato (in sigla "Lattonzoli 45-50 non tutelato");
- Magroni da oltre 50 a 60 kg. - circuito non tutelato (in sigla "Magroni 50-60 non tutelato");
- Magroni da oltre 60 a 70 kg. - circuito non tutelato (in sigla "Magroni 60-70 non tutelato");
- Magroni da oltre 70 a 80 kg. - circuito non tutelato (in sigla "Magroni 70-80 non tutelato");
- Magroni da oltre 80 a 90 kg. - circuito non tutelato (in sigla "Magroni 80-90 non tutelato");
- Magroni da oltre 90 a 100 kg. - circuito non tutelato (in sigla "Magroni 90-100 non tutelato").

Il lotto minimo negoziabile o partita = 150 capi

I multipli del lotto minimo negoziabile = 150 capi

Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,01 €

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

I suini vivi d'allevamento che hanno un peso da 5 kg a massimo 50 kg sono definiti "Lattonzoli" e i suini vivi

d'allevamento che hanno un peso oltre i 50 kg sino ad un massimo di 100 kg sono definiti "Magroni".

I prodotti del Circuito tutelato sono:

I suini vivi d'allevamento destinati all'ingrasso o alla riproduzione nati ed allevati sul territorio nazionale, sani, leali, idonei alla produzione di insaccati tipici e commercializzati secondo le disposizioni dei disciplinari dei Consorzi di tutela "PARMA" e "SAN DANIELE";

Nel caso in cui i suini vivi d'allevamento siano destinati secondo le disposizioni dei Consorzi di Tutela di "PARMA" e "SAN DANIELE", la partita deve essere dotata del necessario "CERTIFICATO INTERMEDIO" debitamente compilato.

I prodotti del Circuito non tutelato sono:

I suini vivi d'allevamento destinati all'ingrasso o alla riproduzione allevati sul territorio nazionale, sani, leali, idonei alla produzione di insaccati.

Condizioni degli animali alla consegna:

I suini compravenduti, salvo diverso accordo tra le parti, dovranno essere consegnati vuoti, ovvero a digiuno da almeno 12 ore.

Nel caso di fornitura di animali governati verrà applicata al peso pagante una tara convenzionale del 3% sul peso riscontrato alla partenza.

Uniformità della partita:

La partita (lotto consegnato/ritirato) si considera uniforme quando almeno il 90% dei suini che la compongono rientra nella fascia di "più o meno 10%" del peso dichiarato; il restante 10% deve rientrare nella fascia di "più o meno 20%" del peso dichiarato.

Nel caso in cui la suddetta percentuale non venisse raggiunta, la differenza sarà regolata con il riconoscimento di prezzo della relativa classe di peso oppure trattata riservatamente tra le parti con eventuale intervento del Soggetto Abilitato all'Intermediazione.

Pesatura e carico:

I suini vengono pesati presso l'allevamento del venditore o su pesa pubblica. Il compratore o persona dallo stesso designata potrà assistere alle operazioni di carico dei suini. Il venditore, o persona da lui delegata, subito dopo l'operazione di pesatura e carico deve sottoscrivere una scheda sulla quale dovranno essere riportati il numero e il peso dei suini caricati. Il venditore è obbligato inoltre a verificare che gli animali siano caricati in maniera adeguata sul mezzo di trasporto, nel rispetto delle vigenti norme di tutela del benessere animale.

Difetti:

Sono considerati difetti evidenti, riscontrabili alla consegna o allo scarico, i suini: con ernia, zoppie, otoematomi, lordosi o cifosi particolarmente accentuate, e qualsiasi altra situazione che renda l'animale non idoneo alla sua valorizzazione. Sono vizi altresì tutti quelli riscontrati e certificati dall'autorità sanitaria, entro 8 giorni dalla consegna.

Vizi:

Sono considerati vizi per i soli prosciutti, la non corretta esecuzione della marchiatura, ovvero:

- assenza della marchiatura;
- illeggibilità delle lettere di riferimento;
- lettura non corrispondente al "CERTIFICATO INTERMEDIO".

Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti

Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione all'interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.

Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto

- 1- *Allevamento o Acquirente (indicazioni/riferimenti nel caso di proposta di vendita o proposta di acquisto)*
- 2- *Linea genetica*

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto

- 1- *Altre caratteristiche*

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale

- 1- *Specifiche consegna/ritiro*
- 2- *Tempi e modalità di pagamento*

Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI

Pagamento (deroga all'art. 8 delle disposizioni generali)

Il pagamento dovrà, salvo diversa pattuizione, essere "PRONTO", ovvero da effettuarsi entro e non oltre 10 (dieci) giorni successivi alla consegna/ritiro dei suini.

Mancata osservanza dei termini di esecuzione (integrazione all'art. 10 delle disposizioni generali)

I vizi immediatamente riscontrabili devono essere denunciati, via fax o via posta elettronica, entro 48 ore dalla consegna della partita. Gli altri vizi debbono essere denunciati, via fax o via posta elettronica, entro 24 ore dal loro riscontro.

La quantificazione dei danni o delle penalizzazioni, derivati dall'inosservanza delle condizioni contrattuali, deve essere trattata riservatamente tra le parti con eventuale intervento del Soggetto Abilitato all'intermediazione; nel caso in cui entro 15 giorni dalla denuncia dei vizi non si raggiunga un accordo, la controversia può essere devoluta al collegio arbitrale.

Cause di forza maggiore (integrazione all'art.13 delle disposizioni generali)

Sono considerate cause di forza maggiore che comportano la risoluzione del contratto i provvedimenti dell'autorità sanitaria che, riscontrata l'esistenza di malattie infettive o contagiose, dispongano il sequestro o l'abbattimento della mandria.

Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole:

1) le Parti potranno convenire, prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:

- Regolamento della Camera Arbitrale di Mantova;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;

- Regolamento della Camera Arbitrale di Modena;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Brescia;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Parma;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Cremona;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Reggio Emilia;
- Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Perugia;

2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta;

3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.